

REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – 89900 VIBO VALENTIA

Via Matteotti – Pal. Rossano n°1

C.F.- P. IVA 02866420793

CAPITOLATO TECNICO

Gli interventi di cattura o prelievo dei cani randagi o vaganti verranno effettuati come previsto dalla legge nazionale 281/91 e L.R. n°3/2000. (Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione)

Art. 1 – La ditta aggiudicataria provvederà a propria cura e spesa alla cattura di tutti i cani randagi vaganti che si trovano sul territorio dei comuni ricadenti nella ASP di Vibo Valentia e che si sono preventivamente convenzionati con ditte legalmente riconosciute per il ricovero e cura dei cani catturati di loro appartenenza.

Art. 2 – Le operazioni di cui all'art.1, la ditta impiegherà operatori specializzati nel settore e attrezzature idonee allo scopo. Il trasporto dei cani accalappiati deve essere effettuato con automezzi appositamente autorizzati ed adibiti esclusivamente a tale uso. In caso di cani randagi, vaganti o dispersi, che non siano pericolosi, questi potranno essere condotti al canile sanitario da agenti di P.M. o anche da Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardie Zoofile appartenenti ad associazioni animaliste riconosciute a livello regionale, previo avviso al comune in cui viene trovato il cane randagio e previa relazione di verbale di recupero che dovrà essere controfirmata da un P.M. del comune in cui è avvenuto l'acalappiamento. Il predetto verbale dovrà essere corredato da documentazione fotografica, e trasmesso al servizio veterinario Area "A" (Sanità Animale)

Art. 3 – Nelle circostanze di un branco di cani randagi, la ditta deve preferire l'acalappiamento delle femmine adulta e gravide e se sono in allattamento devono essere catturate insieme ai loro cuccioli.

Art. 4 – Il servizio di accalappiamento deve avvenire per chiamata al Servizio Veterinario della ASP, previa necessaria richiesta di intervento da parte dei comuni interessati. Nei giorni festivi o al di fuori dell'orario di servizio per chiamata al Veterinario reperibile (l'elenco dei turni di pronta reperibilità dei Veterinari è presente nei centralini Ospedaliari della Provincia).



Art. 5 – L'intervento da parte della ditta deve essere svolto non oltre le ventiquattro ore successive alla richiesta di intervento dei Comuni all'ASP.

Art. 6 – E' prevista la così detta chiamata di emergenza da parte del Veterinario di reperibilità la quale deve essere evasa entro un'ora (sarà redatta opportuna relazione del veterinario reperibile).

Art. 7 – Dell'avvenuto accalappiamento la ditta deve stilare apposito verbale controfirmato dall'agente di P.M. o addetto del Comune nel cui territorio avviene l' accalappiamento il quale assiste alle operazioni di cattura. Una copia del suddetto verbale va consegnata entro ventiquattro ore all'ufficio veterinario competente, corredato da documentazione fotografica.

Art. 8 – I cani accalappiati potranno essere tenuti temporaneamente presso il canile convenzionato con il Comune per il tempo strettamente necessario ad effettuare accertamenti in ordine ad una eventuale appartenenza del cane accalappiato a privati detentori. I cani accalappiati devono essere condotti al più presto al canile sanitario, ove esistente, del Comune nel cui territorio si trovano al momento dell'accalappiamento o comunque in una struttura ricadente nell'ambito territoriale della ASP, e dati in custodia al personale addetto. In caso di assenza del canile sanitario della ASP, i cani devono essere portati presso la struttura convenzionata con il comune nel cui territorio sono stati accalappiati. In entrambi i casi, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ASP di Vibo Valentia.

Art. 9 – Sono a carico della ditta appaltatrice il personale, l'attrezzatura ed ogni altro materiale necessario ad effettuare l'accalappiamento dei cani ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, polizze assicurative per il personale ed automezzi nonché ogni eventuale risarcimento dei danni provocati a persone o cose nell'espletamento del servizio. Le spese di trasporto fino al canile sanitario sono a completo carico della ditta.

Art. 10 – la liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura previo il necessario visto del personale della struttura.

Art. 11 – La ditta appaltatrice dovrà essere munita di segreteria telefonica funzionante 24 ore su 24.

Art. 12 – Nel caso in cui all'arrivo della ditta appaltatrice chiamata per (urgenze e non) il cane sia deceduto, lo stesso dovrà essere smaltito da Comune dove è stato rinvenuto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 13 – Il trasferimento dei Cani dal Canile Sanitario al Rifugio, terminato il prescritto periodo sanitario, sarà effettuato prendendo accordi con il responsabile veterinario.

Art. 14 – Sarà cura della ditta appaltante, al momento della cattura, controllare se lo stesso è provvisto di Microchip per poter risalire al proprietario dell'animale.

Art. 15 – Nel contratto di gara, è previsto che la ditta appaltatrice si impegna ad eseguire tutte le richieste avanzate dai Comuni e Forze dell' Ordine compresi i trasferimenti, senza onere aggiuntivo per l'azienda.

